



VIVAISMO

**Note orientative sulle
autorizzazioni da
richiedere al
Servizio Fitosanitario**

La principale attività del Servizio Fitosanitario riguarda la certificazione dei vegetali e prodotti vegetali nelle fasi di importazione e esportazione da e verso i Paesi non facenti parte dell'Unione Europea (UE), i cosiddetti Paesi Terzi, nonché il controllo fitosanitario nella circolazione all'interno dei Paesi UE.

Le norme fitosanitarie sono decise dalla UE, applicate dal Servizio Fitosanitario Nazionale, che ha sede a Roma presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ed attuate nelle regioni dal Servizio Fitosanitario Regionale (di seguito SFR). Il compito di tale servizio, a supporto dello scambio internazionale dei vegetali, è quello di garantire lo stato di sanità delle merci movimentate, verificandone la **tracciabilità**, il rispetto delle idonee condizioni lungo tutta la catena produttiva e di commercializzazione, applicando le misure di **protezione** contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali dettate dal Decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005 e s.m.i. (di seguito D.Lgs). Ciò è possibile grazie al controllo dei requisiti delle aziende da abilitare alla produzione e al commercio dei vegetali. Esse sono tenute alla redazione dei registri aziendali sui quali si annotano i momenti salienti del processo produttivo (es. semina, trattamenti, vendita, etc.) preventivamente approvato dal SFR, e del registro dei vegetali sul quale si trascrivono le movimentazioni di vegetali che necessitano del passaporto delle piante o in generale di materiale vegetale destinato a figure impegnate nella produzione di vegetali.



E' per questo motivo che chiunque svolga attività di produzione e/o commercio e/o importazione di vegetali o prodotti vegetali disciplinate dal D.Lgs, deve essere in possesso della specifica autorizzazione rilasciata dal SFR, dell'iscrizione al Registro ufficiale dei produttori, dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per i vegetali

elencati nell'all. V del decreto cui facciamo riferimento, dell'accreditamento come fornitore di piante ornamentali, ortive o fruttiferi e dei relativi materiali di moltiplicazione. L'istanza per ottenere una di queste autorizzazioni va formulata compilando l'apposita modulistica nelle varie articolazioni a seconda dei settori di proprio interesse, e presentata al SFR presso l'ufficio competente per la provincia di appartenenza dei centri aziendali, corredata di marche da bollo, versamenti (una tantum e tariffa annuale) e documenti richiesti.

Tale modulistica è disponibile nell'area tematica fitosanitaria del sito istituzionale www.regione.sicilia.it. Per ciascuna categoria di attività, il D. lgs 12 novembre 2009 definisce i requisiti di professionalità e di dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio delle differenti attività, nonché gli obblighi o prescrizioni che le ditte autorizzate sono tenute a rispettare.

QUALI CATEGORIE DEVONO ESSERE AUTORIZZATE?

- 1) i produttori dei seguenti vegetali destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi, a qualunque titolo:
 - piante e relativi materiali di propagazione comprese le sementi,
 - sementi (attività sementiera);
- 2) i commercianti all'ingrosso di piante e relativi materiali di propagazione compresi i tuberi-seme;
- 3) gli importatori da Paesi terzi di vegetali citati nell'allegato V, parte B del D.Lgs (es. piantine di pomodoro, bacche di melanzane, frutti di agrumi, di pero, di melo, di pesco, di albicocco, legname di quercia, di platano, di pioppo, di conifere, etc.), nonché di sementi delle piante agrarie, orticole e forestali;
- 4) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i centri di spedizione che commercializzano all'ingrosso tuberi di patate da consumo (*Solanum tuberosum*) e frutti di agrumi (*Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.* e relativi ibridi), situati nelle zone di produzione di detti vegetali;
- 5) i produttori e commercianti all'ingrosso di legname citato nell'allegato V, parte A del D.Lgs;
- 6) i produttori e i commercianti di micelio fungino destinato alla produzione di funghi coltivati;
- 7) coloro che commercializzano imballaggi con il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO. (imballaggi in legno).

QUALI CATEGORIE SONO ESONERATE?

- 1) i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali;
- 2) i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono a centri di raccolta autorizzati oppure che cedono direttamente ad utilizzatori finali;
- 3) i riproduttori di sementi per conto di ditte autorizzate all'attività sementiera;
- 4) i soggetti che cedono piante adulte ad aziende autorizzate (dismissione di frutteti, etc);
- 5) i rivenditori di sementi già confezionate ed etichettate da terzi;
- 6) gli importatori occasionali dotati di specifica autorizzazione;
- 7) gli importatori occasionali di piccole quantità di prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al minuto o piante e loro materiale di moltiplicazione non destinate alla vendita.

ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI: non solo per chi produce

Il Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) che è tenuto dal SFR, è un archivio di tutti i soggetti che producono e/o commercializzano o importano vegetali e prodotti vegetali potenzialmente portatori di organismi da quarantena concernenti l'intera Comunità, e riportati nell'allegato V del D.Lgs: tra questi vi sono vegetali destinati alla piantagione, frutti, legname, sementi, bulbi, cormi, sementi, corteccia, terra e terreno di coltura, semi. Sono obbligatori opportuni controlli su questo materiale vegetale sia per l'introduzione nel territorio comunitario, sia per la movimentazione all'interno dello stesso.

QUALI CATEGORIE DEVONO ESSERE ISCRITTE?

- 1) i soggetti che producono e/o commercializzano i prodotti di cui all'all. V parte A;
- 2) i soggetti che importano prodotti dell'allegato V parte B del D.Lgs;
- 3) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione e i commercianti già autorizzati situati nelle zone di produzione di detti vegetali, che commercializzano all'ingrosso:
 - patate da consumo (*Solanum Tuberosum L.*)
 - frutti di agrumi (*Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.* e relativi ibridi);
- 4) i produttori di vegetali per i quali è prescritto l'uso del passaporto delle piante.

QUALI CATEGORIE SONO ESONERATE?

I "piccoli produttori", cioè coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalità sono destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione di vegetali. Essi devono rilasciare un'apposita dichiarazione attestante il possesso di tale requisito. Inoltre sono esonerati coloro che introducono occasionalmente e per documentati motivi nel territorio della Repubblica italiana piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci di cui all'allegato V parte B del . D.Lgs

COSE' IL PASSAPORTO DELLE PIANTE?

I vegetali e prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A del D. Lgs e in altre norme comunitarie, anche se originari di paesi terzi, possono circolare all'interno del territorio Comunitario solo se accompagnati dal passaporto delle piante. Esso è un documento di accompagnamento intra-comunitario che attesta che la produzione è avvenuta in condizioni di sanità, cioè che il processo produttivo adottato dall'azienda, validato del Servizio Ufficiali di protezione delle piante (SFR), è in grado di garantire l'assenza di organismi nocivi da quarantena. L'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante va richiesta al SFR da soggetti che siano già in possesso della autorizzazione relativa all'attività esercitata e iscritti al RUP.

Il passaporto delle piante è costituito da un'etichetta ufficiale in materiale non deteriorabile, numerata, che specifica con caratteri leggibili le informazioni necessarie per l'identificazione di un lotto definito di merce e per consentirne la tracciabilità.

Per indicare lo stato membro in cui la merce è stata prodotta si può usare la sigla, che per l'Italia è "I" , mentre il SFR della regione Sicilia è rappresentabile dal codice "19". Nel caso di sementi, materiale di moltiplicazione e patate da seme, tali notizie possono essere integrate con le ulteriori specifiche richieste nei differenti casi. Il destinatario di tale documento è nella maggior parte dei casi l'utilizzatore finale professionalmente impegnato nella produzione o nel commercio di vegetali: questi è tenuto a conservare i passaporti in suo possesso per almeno un anno. Per alcuni vegetali le normative comunitarie prevedono che il passaporto delle piante sia apposto dal produttore sulla minima unità commerciale (es. piante di palme con diametro del fusto superiore ai 5 cm, frutti di agrumi con peduncolo e foglie) per accompagnare la merce anche nella vendita al dettaglio. In questi casi, per i vivaisti venditori al dettaglio decade l'obbligo di conservare tale documento per un anno.

Nel caso in cui una porzione della partita dovesse essere restituita al mittente questa può viaggiare con la fotocopia del passaporto originario, dando preventivamente comunicazione al SFR.

NON DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA PASSAPORTO:

- 1) vegetali prodotti da "piccoli produttori" ad eccezione di quelli esplicitamente regolamentati da specifiche norme comunitarie;
- 2) piccoli quantitativi di vegetali destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali, né agricoli, né commerciali o ad essere consumati durante il trasporto, purché non vi sia nessun rischio di diffusione di organismi nocivi;
- 3) vegetali, prodotti vegetali e altre voci destinati a Paesi terzi se accompagnati dal certificato fitosanitario a condizione che siano rispettati requisiti per l'emissione del passaporto;
- 4) vegetali venduti al dettaglio ad eccezione di quelli esplicitamente regolamentati (es. palme).

IL PASSAPORTO DI TIPO ZP

Si usa il passaporto di *Tipo ZP* nel caso in cui la merce (allegato V parte A sezione II del D.Lgs) sia destinata a "zone protette", cioè identificate dalla Comunità Europea (allegato VI del D.Lgs) per essere tutelate nei confronti di organismi nocivi non presenti, ma potenzialmente pericolosi. Tale tipo di passaporto, che deve essere apposto sui vegetali, sul loro imballaggio o sui mezzi di trasporto, riporta oltre alle consuete informazioni, la dicitura "ZP", il nome delle zone protette per le quali il prodotto è qualificato, il che ne attesta la validità territoriale, la lettera e il numero che identifica l'organismo, a condizione che siano rispettate le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi dall'allegato IV parte B del D.Lgs .

IL PASSAPORTO RP

Il passaporto delle piante di sostituzione RP (replacement passport) si autorizza di volta in volta, su specifica richiesta al SFR da parte del soggetto interessato iscritto al RUP, per i seguenti casi:

- La ripartizione di un lotto di merce avente un unico passaporto;
- quando la situazione fitosanitaria prima certificata, sia mutata.

Su tale tipo di passaporto oltre al codice del produttore che lo emette, va registrato anche il codice del produttore originario.

Alcuni esempi di passaporto:

SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO
PASSAPORTO DELLE PIANTE CE
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI:

COD. PRODUTTORE:

N. DI SERIE

SPECIE BOTANICA:
QUANTITÀ:
PAESE DI ORIGINE:

SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO
PASSAPORTO DELLE PIANTE CE
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI:

COD. PRODUTTORE:

N. DI SERIE

COD. PRODUTTORE ORIGINARIO:

SPECIE BOTANICA:
QUANTITÀ:
PAESE DI ORIGINE:

SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO
PASSAPORTO DELLE PIANTE CE
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI:

COD. PRODUTTORE:

N. DI SERIE

COD. ZONA DI DESTINAZIONE:

SPECIE BOTANICA:
QUANTITÀ:
PAESE DI ORIGINE:

IL PASSAPORTO SEMPLIFICATO

E' consentito di riportare le informazioni di norma indicate sul tradizionale passaporto delle piante, direttamente su un documento di accompagnamento (fattura o DDT). In questo caso il numero del passaporto coincide con quello del documento e può riferirsi anche ad una partita di vegetali non omogenea.